

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ANCONA
Via LUNGOMARE VANVITELLI N. 18

.....ANCONA....., addi

.....22/06/2016.....

Il Presidente
Rodolfo GIAMPIERI

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Tito Vespasiani



Validità prorogata fino al 01/06/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 2 lett b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 01 MAR 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli



PRATICA COMPLETA

Esistono le condizioni di legittimità del presente atto

Il Dirig. Amm.vo _____
Il Seg. Gen.le _____

N. 10 del registro
Concessioni - Anno 2016

N. 972 del repertorio

AUTORITA' PORTUALE
ANCONA
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Vista l'istanza presentata da ACT Adriatic Container Terminal Srl
a firma di Sig. Ubaldo SCARPATI in data 02/10/2015 ;
Vista la precedente licenza n. in data ;

Visti i pareri :
della Dogana di Ancona con nota n. 8552/RU in data 3/03/2016 ;
della Capitaneria di Porto di Ancona con nota n. 11.03.00 in data 2/11/2015 ;
del Comune di Ancona con nota n. 140093 in data 12/11/2015 ;
vista la precedente autorizzazione n°35399/RU rilasciata dalla Dogana di Ancona in data 13/10/2015 alle società Frittelli Maritime Group Spa e Act, in seguito intestata alla sola società Act con la nota n°8552/RU.

Vista la delibera N.1 in data 11/01/2016 del Comitato Portuale ;
Visto l'art.36 del Codice della Navigazione ;
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche ;

CONCEDE

alla ACT Adriatic Container Terminal Srl codice fiscale 02170440420
di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo
della superficie di metri quadrati 1708,00
situato nel Comune di Ancona
e precisamente alla Nuova Darsena nei pressi del carbonile Enel
allo scopo di mantenere un'area di mq.1.708,00 adibita a deposito containers contenenti merci pericolose, di cui mq.244,00 per deposito containers, mq.37,82 per rampa di emergenza, mq.26,00 per stazione di pompaggio e mq.1.400,18 per area movimentazione mezzi.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone annuo = €. 18.452,73 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2016 = €. 10.285,13 (204 giorni, dal 10/06/2016 al 31/12/2016)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 10/06/2016 al 09/06/2020.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il

concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n.626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 7) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 8) Il canone applicato è quello stabilito dalla Delibera n°1 del Comitato Portuale in data 11/01/2016.
- 9) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93 citata.
- 10) Il concessionario si impegna a stipulare e presentare una cauzione di euro 40.000,00 a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa.
- 11) Il concessionario si impegna a presentare all'Autorità Portuale di Ancona, copia della assicurazione RC Terzi per eventuali danni derivanti dalla presenza e dall'esercizio del deposito, con massimale di euro 3.000.000 unico.
- 12) Il concessionario si impegna a stipulare e presentare una polizza incendio contenente la partita ricorso terzi vincolata a favore di questa Autorità Portuale per un massimale di euro 500.000.
- 13) L'area assentita in concessione dovrà essere utilizzata esclusivamente per il deposito di containers contenenti merci/prodotti finiti pericolosi (compresi tossici e infiammabili) come qualificati nel progetto preliminare presentato e non dovrà essere utilizzata per merci/prodotti diversi da quelli indicati.
- 14) Nell'area dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente il deposito dei containers di cui sopra, nel limite della prevista capienza della zona di deposito e con espresso tassativo divieto di manipolazione delle merci.
- 15) Il concessionario dovrà effettuare il confinamento dell'area con controllo degli accessi al fine di impedire l'accesso ad estranei.
- 16) Tutte le apparecchiature di stretto utilizzo nell'area (dispositivi, controlli, sorveglianze, ecc.) dovranno essere collocate all'interno dell'area stessa.
- 17) Il concessionario dovrà provvedere ad installare una segnaletica, nelle zone limitrofe all'area deposito, con la quale segnalare l'obbligo di allontanarsi dalla zona nei casi di emergenza/attivazione del sistema di allarme.
- 18) L'impianto di rilevazione e allarme previsto nel progetto preliminare dovrà avvisare, oltre al gestore dell'area, l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto.
- 19) Il concessionario dovrà fornire all'Autorità Portuale di Ancona, per conoscenza, copia della documentazione relativa alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs.151/2011, così come richiesto dal Dipartimento Generale dei Vigili del Fuoco delle Marche con nota prot.245 del 13/01/2016.
- 20) Il concessionario dovrà fornire all'Autorità Portuale di Ancona copia del piano di sicurezza interna di cui all'art.20 del D.Lgs.105/2015.
- 21) Il concessionario dovrà fornire all'Autorità Portuale di Ancona copia di tutti gli attestati di formazione del personale addetto alle emergenze.
- 22) Dovranno essere rispettate in ogni momento, tutte le vigenti norme di sicurezza relative al deposito di cui tratta si e dovranno essere acquisiti tutti i permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio del deposito.
- 23) Il concessionario sarà il solo e unico responsabile per tutto quanto connesso alla sua attività e all'utilizzo dell'area demaniale e con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente di manlevare l'Autorità Portuale di Ancona da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi tipo, che dovessero derivare direttamente e indirettamente dall'esistenza e/o dall'esercizio del deposito merci pericolose di cui trattasi.
- 24) Il concessionario si impegna a coprire gli eventuali danni non coperti dalle assicurazioni, e a tenere indenne l'Autorità Portuale di Ancona da ogni richiesta di danni da parte di terzi, a qualsiasi titolo.

IL CONCESSIONARIO

